

Codice A1808A

D.D. 30 marzo 2017, n. 929

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M4 - operazione 4.3.2 "Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole" - Bandi n. 1 e n. 2 - Approvazione modalita' per il conteggio dei soci e proroga dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio e per l'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili.

Vista la D.G.R. n. 27 - 3384 del 30 maggio 2016 della Regione Piemonte con la quale si stabiliva di attivare, nell'ambito dell'operazione 4.3.2, due bandi; il primo per le zone montane e pedemontane alpine ed il secondo per le zone collinari e appenniniche del Piemonte orientale, conformemente alle ripartizioni comunali definite nelle due tabelle allegate alla D.G.R. stessa;

considerato che la D.G.R. n. 27 - 3384 del 30 maggio 2016 della Regione Piemonte individua il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera quale struttura regionale competente per la predisposizione dei bandi, l'attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 4.3.2;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1392/A1808A del 8 giugno 2016, con la quale si approva il bando pubblico per le zone montane e pedemontane alpine;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1393/A1808A del 8 giugno 2016, con la quale si approva il bando pubblico per le zone collinari e appenniniche del Piemonte orientale;

precisato che tra i criteri di selezione figuravano il numero complessivo dei soci agricoltori e la loro incidenza sul totale dei soci aderenti al Consorzio o alla forma associativa, per cui il bando definiva le modalità con le quali dovevano essere identificati gli agricoltori stabilendo in particolare che:

- con l'iscrizione all'Anagrafe agricola per l'attivazione o la validazione del Fascicolo aziendale occorre contestualmente aggiornare l'elenco soci del Consorzio o della forma associativa;
- tra i documenti da allegare alla domanda si chiedeva un file con l'elenco dei soci;
- i soci dovevano singolarmente sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Inoltre, con D.D. n. 2313/A1808A del 6 settembre 2016, si introduceva il principio secondo cui nel conteggio totale dei soci e fatte salve le cause di forza maggiore, dovevano essere considerati anche i soggetti non agricoltori eventualmente usciti dalla forma associativa dopo il 26 novembre 2015, data di approvazione dei criteri di selezione del PSR;

considerato che è stata introdotta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto, per la medesima Misura del precedente periodo di programmazione, sono emerse difformità, a volte consistenti, a carico del catastino utenti di alcuni Consorzi, anche in conseguenza dell'inclusione di nominativi fittizi tra gli associati, per cui nell'ottica di perseguire la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa sono stati previsti gli opportuni correttivi;

considerato che, nonostante le circostanziate indicazioni del bando, nel corso dell'istruttoria finalizzata a valutare l'ammissibilità delle domande ed a formulare la graduatoria di merito, sono state riscontrate incongruenze, in alcuni casi ragguardevoli, tra l'elenco dei soci in anagrafe agricola e quello allegato alla domanda di sostegno, per cui è emersa la necessità, inizialmente non

preventivabile, di dettagliare le modalità in base alle quali conteggiare, ai fini della determinazione del punteggio, i soci non presenti in entrambi gli elenchi;

considerato che tali modalità sono definite nell'Allegato A alla presente Determinazione;

vista la Determinazione dirigenziale n. 96/A1808A del 13 gennaio 2017, con la quale veniva stabilita la data del 31 marzo 2017 quale termine per l'approvazione della graduatoria, di cui ai capitoli 16 e 18 dei bandi;

preso atto del problema tecnico verificatosi nella procedura informatica all'atto di trasmissione delle domande, che ha comportato un'errata attribuzione dei punti relativi all'incidenza degli agricoltori nell'ambito delle forme associate, con conseguente necessità di rideterminare il punteggio in fase istruttoria;

dato atto delle difficoltà oggettive incontrate nel corso degli adempimenti amministrativi, finalizzati all'accertamento dell'ammissibilità delle domande, in alcuni casi conseguenti a disservizi delle procedure informatiche utilizzate nella presentazione e nell'istruttoria delle medesime istanze,

per quanto indicato in premessa

IL DIRIGENTE

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs.n. 165/2001;
- visto l'articolo 17 della Legge regionale n. 23/2008;
- vista la Legge regionale n. 7/2001;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di approvare, nell'ambito della misura M4 - operazione 4.3.2 - del P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte, le modalità per il conteggio dei soci descritte nell'allegato A, parte integrale e sostanziale della presente Determinazione, per l'individuazione del numero di soci totali e del numero di soci considerati agricoltori, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al primo principio di selezione "incidenza degli agricoltori nell'ambito dei soci delle forme associative" di cui al capitolo 7 del bando;
- di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, al 19 maggio 2017 il termine previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 96/A1808A del 13 gennaio 2017, per l'approvazione delle graduatorie dei bandi in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco FERRARESI

Allegato

ALLEGATO A

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI SOCI

Premesso che tra i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 ed inseriti successivamente nel bando, figuravano il numero complessivo dei soci agricoltori e la loro incidenza sul totale dei soci aderenti al Consorzio o alla forma associativa, per cui il bando definiva nel dettaglio i criteri con le quali dovevano essere identificati gli agricoltori, stabilendo in particolare che:

- si potevano considerare soci agricoltori coloro che erano in possesso di partita IVA agricola e con codice ATECO che inizia con 01;
- con l'iscrizione all'Anagrafe agricola per l'attivazione o la validazione del Fascicolo aziendale era richiesto l'aggiornamento contestuale dell'elenco soci del Consorzio o della forma associativa;
- tra i documenti da allegare alla domanda occorre allegare un file con l'elenco dei soci;
- i soci dovevano singolarmente sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- inoltre con D.D. n. 2313/A1808A del 6 settembre 2016 si introduceva il principio secondo cui nel conteggio totale dei soci e fatte salve le cause di forza maggiore, dovevano essere considerati anche i soggetti non agricoltori eventualmente usciti dalla forma associativa dopo il 26/11/2015, data di approvazione dei criteri di selezione del PSR;

considerato che, nonostante le indicazioni del bando, nel corso dell'istruttoria finalizzata a valutare l'ammissibilità delle domande ed a formulare la graduatoria di merito, sono state riscontrate difformità, in alcuni casi ragguardevoli, tra l'elenco dei soci in anagrafe agricola e quello allegato alla domanda di sostegno, per cui è emersa la necessità di definire delle modalità in base alle quali conteggiare (o non conteggiare) i soci dei Consorzi per i quali non vi era rispondenza fra i due elenchi;

si stabiliscono, ai fini della determinazione del punteggio per il primo principio di selezione previsto dal bando, le seguenti modalità:

1. si conteggiano le sole dichiarazioni relative a soci presenti sia in anagrafe agricola sia nell'elenco allegato alla domanda;
2. viceversa, non sono prese in considerazione le dichiarazioni sottoscritte da soci che compaiono solo in uno dei due elenchi di cui sopra;
3. per il conteggio del numero totale dei soci si considerano sia i soggetti presenti in anagrafe agricola, sia quelli inclusi nell'elenco soci allegato alla domanda;
4. il numero totale dei soci è quindi dato dalla somma dei soggetti in anagrafe e in elenco, calcolati una sola volta;
5. ad una stessa Partita Iva può essere associato un solo consorzista agricoltore;
6. nel caso di persone giuridiche, la relativa Partita Iva agricola può essere attribuita al solo rappresentante legale;
7. l'uscita dal Consorzio di un socio non agricoltore dopo la data del 26 novembre 2015 e l'eventuale ingresso di un agricoltore, comporta, nel calcolo del numero totale dei consorzisti, sia il conteggio del socio uscito, sia il conteggio del socio agricolo neoammesso.